

Luca Buscema

**UNITÀ NAZIONALE, REGIONALISMO DIFFERENZIATO
E PLURALISMO DEI VALORI***

Abstract: I presupposti assiologici che sorreggono il particolare assetto politico/costituzionale delineato in seno alla Costituzione italiana postulano, innanzitutto, la necessità di “sacralizzare”, sin dall’art. 1 Cost., mediante il riferimento all’Italia, in luogo della locuzione «Stato italiano», l’identità etnica e l’unità spirituale della nazione in nome delle quali ebbe ad effettuarsi il processo di unificazione.

È proprio all’interno della Carta Fondamentale che sono riassunte, in senso unitario/identitario, tutte le singolarità proprie delle molteplici collettività locali radicate in seno alle diverse autonomie territoriali; la varietà delle tradizioni storico/culturali non inficia, in tale direzione, la ricerca di una sintesi assiologica in cui si riconosce il popolo italiano nella sua interezza, bensì contribuisce a connotare il pluralismo dei valori che permea lo Stato/comunità.

Parole chiave: *Costituzione italiana; identità etnica; unità nazionale; autonomie territoriali; collettività locali.*

NATIONAL UNITY, DIFFERENTIATED REGIONALISM AND PLURALISM OF VALUES

Abstract: The axiological assumptions supporting the particular political / constitutional set-up outlined in the Italian Constitution postulate, first of all, the need to «sacralize», starting from the art. 1 of the Italian Constitution, by referring to Italy, rather than to the “Italian State”, the ethnic identity and spiritual unity of the nation in the name of which the unification process took place.

It is precisely within the Fundamental Charter that all the peculiarities of the many local communities rooted within the various territorial autonomies are summarized in a sense of union identity; the variety of historical / cultural traditions does not invalidate, in this direction, the search for an axiological synthesis in which the whole Italian people are recognized, but rather contributes to characterise the pluralism of values that permeating the State / community

Keywords: *Italian Constitution; ethnic identity; national unity; territorial autonomies; local communities.*

1. Sovranità ed autonomie territoriali all’interno di uno Stato unitario:
note introduttive

I presupposti assiologici che sorreggono il particolare assetto politico/costituzionale delineato in seno alla Costituzione italiana postulano, innanzitutto, la necessità di «sacralizzare», sin dall’art. 1 Cost., mediante il riferimento all’Italia, in luogo della locuzione «Stato italia-

* Testo rivisto della relazione al Convegno SISP 2019 - Sezione 10.1a “Sfide allo stato-nazione? Fenomeni regionalisti e indipendentisti in Europa” - 12-14-IX, Università del Salento, Lecce. Data di ricezione dell’articolo: 30-IX-2019 / Data di accettazione dell’articolo: 10-XI-2019.

no», «l'identità etnica e l'unità spirituale della nazione in nome delle quali ebbe ad effettuarsi il processo di unificazione» (Mortati 1975: 3).

Si suol dire, in tal senso, che l'Italia già esisteva prima che pervenisse ad unità statale, così come talune comuni, sebbene remote e in parte immaginarie, origini storiche e culturali delle collettività stanziate all'interno dell'intera penisola (Croce 1967: 82).

In un siffatto contesto, assumono un valore primario, in vista del rafforzamento della percezione di appartenenza alla medesima comunità, gli elementi simbolici delle tradizioni storiche e culturali condivise dai membri della collettività (Salerno 2009: 5 e sgg.) quali, ad esempio, la proclamazione del giorno dell'unità nazionale (Crisafulli – Nocilla 1977: 806) ed il vessillo patriottico¹ rappresentato dal tricolore², «segno di italianità e di sovranità» (Renato 1959: 38) in cui si riconoscono le italiche genti (Crisafulli – Nocilla 1977: 805)³ e che provocano, in uno con l'inno nazionale⁴, sentimenti d'orgoglio e di emozione (Berting 2007: 103.).

È, però, in seno alla Carta Fondamentale che sono riassunte, in senso unitario/identitario, i valori di fondo in cui si compendia l'*idem sentire de re publica*.

Ciò sì all'interno di uno Stato unitario in cui, tuttavia, si radicano e sviluppano, in ossequio al principio pluralista, tutte le singolarità proprie delle molteplici collettività locali esistenti in seno alle diverse autonomie territoriali; la varietà delle tradizioni storico/culturali non inficia, in tale direzione, la ricerca di una sintesi assiologica in cui si riconosce il popolo italiano nella sua interezza, bensì contribuisce a connotare il pluralismo dei valori che permea lo Stato/comunità. «Il popolo sovrano esiste quindi nella Repubblica a fianco dello Stato e delle altre autonomie locali, dove si articola in comunità locali accomunate nell'identità nazionale dalla tradizione storica e culturale italiana» (Dickmann 2005: 639).

In una stagione in cui maturano, con sempre maggiore intensità, rivendicazioni di ambiti di autonomia e specialità, seppur lecite ed anzi costituzionalmente ammesse, non va dimenticato il dibattito costituente, che pure introdusse per la prima volta l'autonomia regionale nel nostro ordinamento dopo lunghi e vivaci confronti, fermo nell'escludere concezioni che potessero anche solo apparire latamente riconducibili a modelli di tipo federalistico o addirittura di natura confederale, nonostante i particolari contesti sociali, economici ed anche internazionali in quel tempo esistenti almeno in alcuni territori regionali (Anzon Demmig 2007: 5004 e sgg.).

Da allora, il processo di costituzione e perfezionamento di uno Stato unitario su base regionale ha certamente vissuto determinanti occasioni di valorizzazione delle regioni, divenute titolari di potestà ed attribuzioni sempre più consistenti, senza che, però, siffatto percorso abbia potuto scalfire, anche solo minimamente, l'unità nazionale.

¹ Corte Costituzionale, 25-V-1987, n. 189.

² In merito al valore ideale e giuridico dei colori nazionali, cfr. Contieri 1959: 42. Per una ricostruzione dei duecento anni di storia del Tricolore, cfr. Maiorino – Marchetti Tricamo – Zagami 2002.

³ Circa il valore, di rango costituzionale, della bandiera quale simbolo della sovranità nazionale si veda Cassese 1977: 589 e sgg.

⁴ Per una disamina della storia dell'inno nazionale italiano v., *ex multis*: Tarquinio 2015; Maiorino – Marchetti Tricamo – Giordana 2011.

È stata sempre mantenuta vitale, cioè, l'esigenza di impedire che il riconoscimento di particolari forme di specialità e/o autonomia potesse (*rectius*, ancor oggi possa) incidere sull'*idem sentire de re publicae* sull'effettività, all'interno dell'intero territorio nazionale, dei diritti inviolabili dei cittadini, il cui *status civitatis* si lega, indissolubilmente, allo Stato italiano, rispetto al quale il sentimento di appartenenza, in uno con i doveri di solidarietà politica, economica e sociale, non può essere sfumato al cospetto di un ossimoro sintetizzabile in un novello modello ideale di "regionalismo sovrano".

È, pertanto, nella ricerca e nel rafforzamento di ideali e valori condivisi che si sostanzia un patrimonio assiologico unitario, sì contraddistinto anche dalla confluenza di istanze e rivendicazioni di maggiori ambiti di autonomia, ma, comunque, espressione di una persistente unità di intenti ed principi nel quadro di una (e sola) Repubblica indivisibile.

2. Simboli identitari e "pluralismo linguistico" nella Repubblica delle autonomie

La comune estrazione etnica e culturale di un popolo contribuisce in misura determinante a rendere nazione una collettività indistinta di individui, specie laddove sia possibile rinvenire una memoria storica unitaria, operando nella direzione della garanzia dell'immanenza delle istituzioni di governo in cui si riconosce un gruppo sociale avvinto da un condiviso *idem sentire*.

Esso richiede, però, uniformità di valori ed ideali, sorretti da unità di spirito e di intenti radicati su di un substrato culturale omogeneo, patrimonio indissolubile di una pluralità di persone elevata a nazione.

In questa direzione, si osserva, non può prescindere dall'identità linguistica⁵, la sola che consente «quella possibilità di comunicazione che è il primo ed immediato rapporto tra gli uomini» (Antoni 1959: 174), strumento indispensabile per garantire la condivisione di pensieri, esperienze, sentimenti e conoscenze⁶ da cui scaturisce il processo di costruzione permanente di una cultura collettiva⁷ e di progressiva maturazione di una coscienza politica e civile dei membri di una comunità⁸.

⁵ Circa la valorizzazione del diritto alla lingua, declinato sia nei termini di conservazione della propria parlata nativa, sia alla stregua di facoltà di promuoverne la divulgazione, ovvero, per contro, di imparare nuovi idiomi, si veda De Mauro 1987: 110 e sgg.

⁶ Sul punto, anche nell'ottica della disamina del processo di «ghettizzazione» dei dialetti nell'ambito del percorso di unificazione del Regno d'Italia, cfr. Carrozza 1995: 133.

⁷ In una prospettiva opposta, evidenzia Carrozza (1995: 130), come sia stata nel tempo perorata l'idea secondo la quale «la cultura e la lingua, intese come principale ancorché non esclusivo fattore di contrapposizione delle diverse nazionalità, hanno costituito e in certa misura ancora costituiscono il vero e unico limite alla mobilità degli individui e rappresentano, perciò, non solo simbolicamente, il confine naturale dello stato e dell'unità politica».

⁸ Sottolineano, in questa direzione, la plurivocità del concetto di cultura, distinguendone un significato «totale», relativo ad ogni comportamento dell'uomo in quanto inserito in un determinato gruppo sociale, ovvero «parziale», limitato alle sole manifestazioni superiori dell'attività intellettuale, Crisafulli – Nocilla 1977: 798 e sgg.

La lingua rappresenta, cioè, il mezzo di veicolazione delle tradizioni e della cultura di una specifica collettività, «sino al punto da aver forgiato modi di dire e di pensare, che appartengono intimamente a quella data comunità di riferimento e che non necessariamente trovano equivalenti in altre» (Ieva 2011: 483).

La lingua diviene, pertanto, «elemento fondamentale di identità culturale e [...] mezzo primario di trasmissione dei relativi valori», «elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare»⁹.

Per tali ragioni, all'interno delle Carte fondamentali sovente si assiste alla “costituzionalizzazione” dell'idioma nazionale, primo fattore di coesione tra gli individui accumulati dai medesimi usi e costumi e da una tradizione culturale condivisa che, proprio per il tramite dell'impiego di un'unica lingua ufficiale, può essere coltivata e trasmessa ai posteri (Franchini 2014: 1 e sgg.).

L'assenza di uno specifico richiamo, all'interno della Costituzione di un Paese, alla lingua nazionale, di per sé considerata, di contro, non rappresenta, comunque, un sicuro indice sintomatico della volontà di riduzione ai margini di un idioma comune¹¹.

In seno alla Carta del 1948, ad esempio, la lingua italiana non viene mai menzionata alla stregua di idioma ufficiale della Repubblica¹², «ma è al tempo stesso innegabile l'inverso, il suo silenzio non equivale a una prescrizione di facoltatività» (De Minico 2014: 1)¹³.

Così, «la lingua italiana è la lingua della Costituzione repubblicana, nel senso che il testo costituzionale è scritto in questa sola lingua e non (anche) in altre. Ciò vale, in qualche misura, a conferire ad essa il crisma dell'ufficialità, poiché è la lingua con cui i Costituenti hanno inteso adottare la Costituzione italiana» (Cardone 2015: 1 e sgg.).

La lingua comune assurge indiscutibilmente a valore culturale in sé e per sé considerata¹⁴, perché storicamente espressione, diretta ed immediata, del processo di costruzione di

⁹ Corte Costituzionale, 24-II-1992, n. 62.

¹⁰ Corte Costituzionale, 29-I-1996, n. 15.

¹¹ In ordine al tema dell'uso della lingua nei rapporti di lavoro e nei rapporti con la pubblica amministrazione nei termini di definizione dei caratteri della forma di Stato, delle dimensioni dei principi di struttura dell'ordinamento giuridico statale ed, in particolare, circa le forme di attuazione del principio personalista, del principio di uguaglianza e del principio pluralista e democratico, cfr. Cavasino 2017: 1 e sgg.

¹² «Giova ricordare che nel biennio costituente non si avvertì il bisogno di costituzionalizzare l'italiano perché la reazione al fascismo aveva reso sufficientemente coeso il popolo italiano al punto da non doversi sottolineare un fatto già comunemente condiviso dalla popolazione, la convergenza linguistica sull'italiano» (De Minico 2014: 2).

¹³ Così, ad esempio, la consacrazione, nell'art. 1, comma 1, della legge n. 482 del 1999, della lingua italiana quale «lingua ufficiale della Repubblica» non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica; ciò, anche al di là delle pur numerose disposizioni specifiche che affermano espressamente nei singoli settori il primato della lingua italiana (art. 4, comma 1; art. 7, commi 3 e 4; art. 8 l. n. 482 del 1999; art. 6, comma 4, del regolamento di attuazione della legge n. 482 del 1999, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345). Sul punto, cfr. Corte Costituzionale, 22-V-2009, n. 159.

¹⁴ Pur auspicando l'inserimento all'interno della Costituzione di un'apposita norma tesa a riconoscere l'ufficialità della lingua italiana alla stregua di unico e solo idioma nazionale, sottolinea Rimoli (2017: 395 e sgg.), che già l'attuale formulazione dell'art. 9 cost. «permette, con un'interpretazione estensiva, di includere la lingua italiana tra quei beni culturali immateriali che costituiscono il patrimonio storico-culturale nazionale da tutelare, valorizzare e promuovere, saldando il passato al futuro». Nello stesso senso cfr. Caretti – Cardone

un'unica nazione¹⁵; come tale, diviene bene «costituzionalmente indefettibile», meritevole di promozione e cura¹⁶, fattore «decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica»¹⁷.

Di talché, allorché divenga pacifico ritenere che la lingua rappresenti un elemento unificante della società nazionale «allora ci si deve per forza richiamare alla “Nazione-demos”, in una visione inclusiva, e non alla Nazione “etnico-storica” tradizionale» (Franchini 2014: 18 e sgg.).

In quest'ottica, un comune idioma dovrebbe assurgere non tanto e solo a lingua ufficiale di uno Stato, bensì, innanzitutto, a patrimonio linguistico condiviso dalla generalità dei consociati avvinti dal medesimo *idem sentire*¹⁸.

La lingua nazionale, espressione «di identità e [...] fattore di identificazione» (ivi: 23), «porta naturalmente con sé sentimenti, senso e riconoscimento di identità singolari, anche locali e particolari; ma, contemporaneamente la lingua può essere “colta, alta, universale”, essa è – infatti – in grado di unificare realtà geografiche e sociali diverse» (ivi: 19).

In tal contesto, se risulta essere indubbio, in ogni caso, conferire all'italiano dignità di unica lingua ufficiale del sistema costituzionale (Milani 2017: 6 e sgg.), in ossequio ad un'interpretazione assiologica e sistematica dei principi fondamentali che presiedono alle tradizioni culturali immanenti all'interno della comunità nazionale, sembra che il carattere di primazia della lingua italiana non possa certo rappresentare elemento di enfattizzazione di impostazioni dogmatiche settarie di matrice nazionalista che, come noto, si collocano in antitesi rispetto ai valori di fondo propri di una società democratica e pluralista¹⁹.

Così, si osserva, l'attenzione dei Padri Costituenti nei riguardi della lingua apparve orientata nella direzione di impedire che il fattore linguistico potesse comportare una sostanziale *deminutio* alla dignità od ai diritti fondamentali dei singoli, ovvero all'identità di

2017: 386 e sgg.. In tema di introduzione in seno alla Carta Fondamentale di una specifica norma dedicata alla lingua italiana v., *ex plurimis*: Ainis – Fiorillo 2015: 147 e sgg.; Piccirilli 2007: 614 e sgg. Per una disamina delle proposte di legge costituzionale, intervenute nel corso del tempo, in materia di inserimento di uno specifico riconoscimento della carattere di ufficialità in favore della lingua italiana, si veda Franchini 2014: 2 e sgg.

¹⁵ In merito, cfr. Caretti – Cardone (2017: 388 e sgg.), per i quali «nel caso italiano è stata proprio l'esistenza costante e indiscussa di una lingua unitaria di robusta cultura che ha preparato la successiva riunificazione politica e ha permesso anche di individuare lo spazio del nuovo Stato».

¹⁶ In merito, evidenzia Caretti (2014: 7), il tema della promozione della lingua italiana non già «come lingua maggioritaria a fronte di lingue minoritarie, ma [...] come lingua minoritaria e bisognosa essa stessa di specifiche tutele, da ancorare forse ad un espresso richiamo costituzionale».

¹⁷ Corte Costituzionale, 24-II-2017, n. 42. In dottrina cfr., *ex multis*, Galetta 2017: 401 e sgg.; Camerlengo 2017: 1 e sgg.

¹⁸ In tema di istituzione e processi di costruzione di unità nazionale e culturale, si veda, *ex multis*: Luciani 2011: 1 e sgg.

¹⁹ Difatti, come già in precedenza accennato, la tutela delle minoranze linguistiche è uno dei principi fondamentali del vigente ordinamento che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, pluralistico e di eguaglianza, talora definiti «supremi», che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente. Sul punto, cf., *ex plurimis*: Corte Costituzionale, 29-I-1996, n. 15; Corte Costituzionale, 24-II-1992, n. 62; Corte Costituzionale, 18-X-1983, n. 312. In merito alla predominanza della lingua italiana, anche rispetto ai dialetti locali, nel corso del regime fascista, cfr. Caretti 2014: 5 e sgg.

gruppi sociali (e linguistici) minoritari²⁰; di conseguenza, a mente dell'art. 3 Cost., la lingua non può certo costituire ragione di trattamenti disparitari o diseguali (Caretti 2014: 4 e sgg.).

Proprio per tali ragioni, del resto, particolare attenzione viene riservata, all'interno della Carta del 1948, alle minoranze linguistiche, ritenute meritevoli di tutela mediante apposite norme²¹, in attuazione di un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale²².

Ciò, all'interno della "Repubblica delle autonomie" - intesa nel senso di istituzione complessiva, orientata, nella pluralità e nella molteplicità delle sue componenti, ad esprimere e tutelare elementi identitari, oltre che interessi, considerati storicamente comuni o, almeno, prevalentemente condivisi in seno alla vasta e composita comunità «nazionale» (Geti 2010: 4 e sgg.) - ove le minoranze linguistiche sono considerate, invece, come comunità necessariamente ristrette e differenziate, nelle quali possono spontaneamente raggrupparsi individui che, in quanto parlanti tra loro una stessa "lingua", diversa da quella comune, custodiscono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere²³.

In quanto relativo ad un elemento identitario di remote ascendenze - e, tuttavia, impresso come un connotato indelebile nella vita di generazioni di persone e nelle diverse esperienze della loro convivenza, nonché delle molteplici loro forme espressive - il tema della tutela della "lingua" si dimostra non solo refrattario ad una rigida configurazione in termini di "materia" (come criterio di riparto delle competenze), ma soprattutto necessariamente sottratto alla competizione, o alla conflittualità, tra legislatori "competenti".

Difetta, quindi, in capo alle Regioni il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare - ad ogni effetto - una propria "lingua" regionale o altre proprie "lingue" minoritarie, ovvero di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la "propria" comunità in quanto tale - solo perché riferita, sotto il profilo personale, all'ambito territoriale della propria competenza - come «minoranza linguistica», da tutelare ai sensi dell'art. 6 Cost.

²⁰ «Il Costituente si è cioè preoccupato di garantire gli idiomi minoritari proprio perché all'epoca non si poneva affatto un problema di tutela dell'italiano, la cui esclusività in sede istituzionale era scontata, tanto da doversi invece proteggere le altre lingue da una presenza divenuta addirittura invasiva con l'italianizzazione forzata dei termini stranieri, emblematica del ruolo ideologico assunto dall'italiano nella propaganda questa sì nazionalista del regime fascista». (Rimoli 2017: 394 e sgg.). Nella stessa direzione si esprimono Cifarelli 2013: 2204 e sgg.; Caretti - Cardone 2013: 1227 e sgg. In merito a siffatta omissione, letta unitamente alla previsione, per converso, di una specifica tutela dei diritti linguistici delle minoranze, cfr. Caretti 2014: 6.

²¹ Circa il dibattito emerso in Assemblea Costituente in merito all'opportunità di inserimento all'interno del testo costituzionale di una specifica norma a tutela «dei diritti linguistici delle minoranze, come garanzia prima della loro effettività», cfr. Caretti 2014: 5 e sgg. Per una ricostruzione dell'evoluzione storica della tutela delle minoranze linguistiche a livello regionale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, cfr. Quercia 2010: 4 e sgg. In materia di legislazione concernente forme e strumenti di tutela delle minoranze linguistiche si vedano, *ex plurimis*: Barocelli 2017; Ciaurro 2010: 321 e sgg.; Toso 2008; Bonamore 2004; Palici Di Suni Prat 2001; Malfatti 2001: 109 e sgg.; Piergigli 2000: 623 e sgg.; Palici Di Suni Prat 2000: 106 e sgg.; Bartole 1999: 1063 e sgg. Per una disamina del rapporto tra potestà legislativa statale e regionale in materia di minoranze linguistiche cfr., *ex multis*, Albo 2010: 1036 e sgg.; Bonamore 2010: 1055 e sgg.; Bartole 2009: 1764 e sgg.; Toniatti 2009: 1121 e sgg.; Stradella 2009: 1150 e sgg.

²² Corte Costituzionale, 11-III-2011, n. 88; Corte Costituzionale, 22-V-2009, n. 159; Corte Costituzionale, 19-VI-1995, n. 261 - In dottrina, si vedano, *ex plurimis*, Stradella 2009: 1 e sgg.; Toniatti 2009: 1 e sgg.; Palermo 2009: 1 e sgg.; Anzon Demming 2011: 1307 e sgg.

²³ Corte Costituzionale, 13-V-2010, n. 170.

Difatti, è del tutto evidente che, in linea generale, all'articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all'interno di una medesima più vasta - e composta - compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente una ripartizione del "popolo", inteso nel senso di comunità "generale", in improbabili sue "frazioni"²⁴.

Così, si dimostra ineludibile affidare allo Stato (e solo ad esso) – in considerazione delle ragioni storiche della propria più ampia rappresentatività, indipendente dal carattere unitario della propria organizzazione – la salvaguardia dell'idioma nazionale, pur valorizzando le possibili differenze territoriali, proprio in quanto capace di garantire le comunanze e di rendere compatibili, sul piano delle discipline, le necessità del pluralismo con quelle dell'uniformità²⁵.

Permane, tuttavia, in capo alle Regioni la facoltà di porre in risalto, mediante appositi processi di rafforzamento dell'identità assiologica propria del territorio di riferimento, le tradizioni linguistiche e culturali di una data comunità nel solco del rispetto del patrimonio di valori appartenuto e tramandato, anche nel corso dei secoli, alla collettività, ancorché essa sia geograficamente delimitata.

Si innestano, in questa direzione, le iniziative legislative, spesso, in verità, proprie delle Regioni a statuto speciale (l. n. 9/2011 Regione Sicilia; l. n. 22/2018 e l. n. 26/97 Regione Sardegna; l. n. 13/2018 – Regione Friuli-Venezia Giulia), volte a promuovere approfondimenti critici in tema di storia, letteratura e patrimonio linguistico regionale in vista della ricerca di una specificità ed originalità che non attenta all'unità nazionale, bensì persegue l'obiettivo di incrementare la consapevolezza circa le proprie radici, in una commistione di culture e valori capace di contribuire a fortificare, insieme, il principio di tolleranza, il multiculturalismo ed il senso di appartenenza comune, pur nel quadro di reciproche diversità.

3. Sovranità, indirizzo politico e principio di unità dell'ordinamento repubblicano

È noto che la funzione di indirizzo politico²⁶ si atteggi alla stregua di scelta ed attuazione dei fini di fondo dell'ordinamento, tesa a conferire la necessaria stabilità ad una data comu-

²⁴ Corte Costituzionale, 20-IV-2018, n. 81; Corte Costituzionale, 13-V-2010, n. 170 – In dottrina cfr., *ex multis*: Bartole 2018: 721 e sgg.; Caretti 2018: 1 e sgg.; Dickmann 2018: 1 e sgg.; Mancini 2018: 1 e sgg.; Panzeri 2018: 727 e sgg.

²⁵ Corte Costituzionale, 13-V-2010, n. 170 – In dottrina cfr., *ex multis*, Delledonne 2010: 1 e sgg.; Geti 2010: 1 e sgg.; Panzeri 2010: 2093 e sgg.; Quercia 2010: 1 e sgg.

²⁶ Attività consistente in una «sequela di atti incidenti sulla realtà giuridica e diretti e coordinati al conseguimento dei fini in funzione dei quali viene attribuita dal sistema normativo una determinata situazione giuridica soggettiva» (Martines 1971: 144), nelle sue diverse componenti, «individuazione dei fini (momento teleologico), funzionalizzazione della volontà e predisposizione dei mezzi materiali (momento strumentale), conseguimento dei fini (momento effettuale)» (ivi: 142).

nità politica in relazione all'azione di un gruppo sociale titolare del potere di direzione coerente ed armonico rispetto agli obiettivi e finalità che si intendono perseguire²⁷.

L'indirizzo politico assurge alla stregua, cioè, di manifestazione di volizione formata in funzione del conseguimento di un fine politico, talché, rilevato il suo tratto caratteristico peculiare consistente, appunto, nella «tensione della volontà verso il conseguimento di un fine» (Martines 1971: 135), esso prescinde dalle successive qualificazioni espresse in termini di opportunità, bontà, meritevolezza e/o anche solo di utilità degli obiettivi prefissati²⁸.

E se, originariamente, si riteneva che solo lo Stato, unitariamente considerato, per definizione ente a fini generali, potesse essere titolare esclusivo dell'indirizzo politico della comunità nazionale²⁹, nel tempo, con l'affermarsi delle teorie pluraliste, si è giunti a riconoscere che anche altri gruppi sociali appaiono essere depositari (e concretamente esprimono) interessi, esigenze e valori distinguibili da quelli della comunità statale ed altrettanto meritevoli di tutela, cura e promozione³⁰; ciò ha condotto a credere che non si abbia, all'interno delle moderne democrazie, un unico titolare della funzione (*rectius*, attività) di indirizzo politico³¹, bensì più organi, ivi compresi quelli appartenenti ad enti pubblici territoriali diversi dallo Stato, ai quali spetta, nell'esercizio delle competenze loro proprie, determinare e dirigere l'azione della collettività politica di riferimento³².

Non va, però, certamente dimenticato che il nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma approvata con la l. cost. n. 3 del 2001, pur implicando che gli enti pubblici territoriali abbiano pari dignità fra loro e rispetto allo Stato, non comporta affatto una totale equiparazione con quest'ultimo, restando comunque sempre attribuita allo Stato, nell'ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dal principio di unità di cui all'art. 5, ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza unita-

²⁷ Invero, secondo Cogurra (1972: 98), l'indirizzo politico, per essere vincolante, deve esprimersi, tra l'altro, «attraverso provvedimenti tipici, dotati cioè del connotato dell'imperatività».

²⁸ Invero, sottolinea Cogurra (1972: 97 e sgg.), che, secondo una certa impostazione, «la determinazione dell'indirizzo politico dello Stato non rappresenta un momento pregiudiziale dell'attività dei pubblici poteri ma si esprime attraverso una gamma di atti tipici dotati di effetti peculiari [...] esso indirizzo non è posto in essere da un'unica autorità ma costituisce la risultante di una somma di atti politici posti in essere dagli organi situati al vertice dell'impalcatura costituzionale».

²⁹ Richiama, in tal senso, la nozione di indirizzo politico costituzionale, Mazzoni Honorati 1993: 333. In merito, cfr. anche Grottanelli De Santi 1989: 2.

³⁰ Sottolinea il «relativismo» dell'attività di indirizzo politico per come concretamente esercitata da parte delle forze politiche espressione di maggioranze contingenti, Cuocolo 1996: 605. Nello stesso senso cfr. Teresi 2002: 293.

³¹ Circa la correttezza metodologica e dogmatica dell'inquadramento dell'indirizzo politico entro la nozione di attività e non di funzione, si veda, in particolare, Martines 1971: 142 e sgg. Nello stesso senso cfr. Mazziotti di Celso 1985: 151; Grottanelli De Santi 1989: 5.

³² In tal senso cfr. Martines 1971: 145 e sgg. che, in seguito, evidenzia come debba essere sottolineata l'esistenza di un criterio discretivo tra l'attività di indirizzo politico dello Stato e quella degli enti territoriali minori, espressione non certo di sovranità, bensì del più circoscritto attributo dell'autonomia politica. Invero, secondo Cogurra 1972: 98, «sarebbe ben arduo identificare l'indirizzo politico dello Stato se non fosse possibile procedere secondo un ordine preferenziale tra i diversi atti politici provenienti da fonti diverse. Siffatto ordine preferenziale deve individuarsi non già nella prevalenza gerarchica di un atto rispetto ad un altro, bensì nella contemporanea considerazione di tre elementi diversi, la parità di livello di potere giuridico al quale ciascun atto viene a svolgersi, la diversità della funzione statale che può esprimere, il differente ambito di competenza riconosciuto alle autorità attributarie del potere di emanare atti politici». Sul punto, cfr. anche Grottanelli De Santi 1989: 6 e sgg.; Barile 1959: 223.

ria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali come limiti di tutte le potestà legislative e dal riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento stesso³³.

In tal senso, esemplificativa si dimostra l'identificazione dell'Italia con la Repubblica³⁴, protesa a sottolineare il momento unitario che raccoglie in sé le eterogenee e plurali articolazioni di cui lo Stato/ordinamento si compone (Cuocolo: 873 e sgg.; Zanon 2002: 884 e sgg.; Lupo 2002: 1198 e sgg.; Di Giacomo Russo 2002: 1 e sgg.), in vista dell'affermazione della sua unità ed indivisibilità (Berti 1975: 277 e sgg.), sottratta, in via assoluta, al pari della forma repubblicana, al potere di revisione costituzionale³⁵.

In un siffatto quadro assiologico, si osserva, a fronte della preponderante emersione di istanze sociali di matrice localistica, la ragione tesa a perorare le necessità di impedire il radicarsi del particolarismo degli interessi postula che l'ideale "luogo dell'unità" non possa che essere rappresentato dal popolo, cui, in ultima istanza, nella qualità di comunità avvinata dal medesimo *idem sentire*, è riferibile la titolarità del potere sovrano³⁶ esercitato mediante il ricorso allo strumento della rappresentanza politica degli interessi³⁷.

In merito a ciò, solo il Parlamento, quindi, diviene sede della rappresentanza politica nazionale, la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile nel quadro del sistema delle autonomie disegnato in seno alla Costituzione repubblicana.

Così, ad esempio, è noto che, alla luce di una corretta ermeneusi del vigente dettato costituzionale, sussista un divieto per i consigli regionali di appropriarsi del nome di "Parlamento", non per il fatto che l'organo cui esso si riferisce abbia carattere rappresentativo e legislativo, ma perché solo il Parlamento, costituito dalle due Camere repubblicane, è identificato in Costituzione, con una valenza non meramente lessicale, come sede della rappresentanza politica nazionale³⁸.

³³ Corte Costituzionale, 24-VII-2003, n. 274.

³⁴ Sottolineano Crisafulli – Nocilla (1977: 805), che dai fondamentali principi di struttura dell'ordinamento dello Stato italiano deriva anche «il riconoscimento solenne che quella "entità" perpetuantesi nella storia che è la nazione italiana è attualmente ordinata nella forma di Stato repubblicano, democratico».

³⁵ Cfr., *ex multis*: Corte Costituzionale, 25-VI-2015, n. 118; Corte Costituzionale, 29-XII-1988, n. 1146. In dottrina cfr., *ex plurimis*, Bartole 2015: 939 e sgg.; Romboli 2015: 3024 e sgg.

³⁶ Secondo Passaglia (2007: 4055 e sgg.), l'indice più sicuro della sovranità statale risiede proprio nell'essere il popolo un elemento costitutivo dello Stato.

³⁷ «La regola che attribuisce al popolo la sovranità non è incompatibile con l'altra tradizionalmente sostenuta dalla dottrina giuridica, secondo la quale la sovranità spetterebbe allo Stato, quest'ultima affermazione va essenzialmente riferita all'esercizio dei poteri pubblici che nel loro complesso costituiscono la sovranità, mentre l'affermazione della sovranità popolare riguarda soprattutto la ragione giustificatrice del conferimento di tali poteri a determinati soggetti piuttosto che ad altri e la individua nel consenso popolare, anziché in altri fattori che in altri periodi storici hanno esercitato questa funzione». Pizzorusso 1981: 93. In tal senso, «il popolo è secondo la costituzione non già il destinatario di una sovranità ad esso fondamentalmente estranea, ma è questa stessa sovranità e costituisce la sede o la fonte del formarsi dell'ordine giuridico, nel quale poi si rispecchia». Berti 1994: 99.

³⁸ Corte Costituzionale, 12-IV-2002, n. 106 – In dottrina, cfr. *ex plurimis*: De Santis 2002: 2228 e sgg.; Buratti 2002: 2231 e sgg.; Mastromarino 2002: 2235 e sgg.; Cuocolo 2002: 873 e sgg.; Zanon 2002: 884 e sgg.; Mangia 2002: 885 e sgg.; Palermo 2002: 1198 e sgg.; Lupo 2002: 1 e sgg.; Caravita 2002: 1 e sgg.; Di Giacomo Russo 2002: 1 e sgg.

È pur vero, però, che il legame Parlamento-sovrani  popolare costituisca s , inconfutabilmente, un portato dei principi democratico-rappresentativi, ma non descriva i termini di una relazione di identit , sicch  la tesi per la quale, secondo la nostra Costituzione, nel Parlamento si risolverebbe, in sostanza, la sovranit  popolare, senza che le autonomie territoriali concorrano a plasmarne l'essenza, non pu  essere condivisa nella sua assolutezza.

Le forme e i modi nei quali la sovranit  del popolo pu  svolgersi, infatti, non si risolvono, esclusivamente, nella rappresentanza, ma permeano l'intera intelaiatura costituzionale³⁹; si rifrangono in una molteplicit  di situazioni e di istituti ed assumono una configurazione talmente ampia da ricomprendere certamente il riconoscimento e la garanzia delle autonomie territoriali. Per quanto riguarda queste ultime, risale alla volont  dei Padri Costituenti la visione per la quale esse sono a loro volta partecipi dei percorsi di articolazione e diversificazione del potere politico, strettamente legati, sul piano storico non meno che su quello ideale, all'affermarsi del principio democratico e della sovranit  popolare⁴⁰.

Ci , per ,   bene evidenziare, senza che l'esercizio di poteri sovrani sia riconducibile a (mere) "frazioni" del popolo.

La Costituzione, difatti, pone «una formale differenziazione tra popolo nazionale e "popoli locali", e a tal fine individua le comunit  eventualmente coinvolte in procedimenti decisionali locali descrivendole come "popolazioni" (art. 57 comma 5; 132 e 133 comma 2; IV e XI, disp. trans. fin.). Esiste quindi una chiara differenza di legittimazione costituzionale del popolo nazionale e delle popolazioni locali» (Dickmann 2005: 640 e sgg.).

Esemplificativo, si dimostra, in merito, lo strumento referendario che costituisce s  mezzo di diretta espressione della volont  popolare, non solo in ambito nazionale, bens  in vista anche della promozione di istanze di matrice localistica, pur sempre, per , entro i limiti tracciati, *de iure condito*, in seno alla Costituzione repubblicana.

Cos , non v'  dubbio che le questioni di interesse della comunit  regionale, rispetto alle quali alla Regione sia consentito di attivare la partecipazione delle popolazioni del proprio territorio tramite referendum consultivo, possano riguardare anche ambiti che superano i confini delle materie e del territorio regionale, fino a intrecciarsi con la dimensione nazionale⁴¹. Tuttavia, l'esistenza di un tale interesse qualificato non abilita la Regione ad assumere iniziative – anche di consultazione popolare – libere nella forma o eccedenti i limiti stabiliti in virt  di previsioni costituzionali⁴².

Difatti, anche quando non produca effetti giuridici immediati sulle fonti del diritto, il referendum assolve alla funzione di avviare, influenzare o contrastare processi decisionali pubblici, per lo pi  di carattere normativo. Per questo, i referendum popolari, nazionali o

³⁹ Invero, «la democrazia rappresentativa si chiama, altres , democrazia delegata, con la conseguenza che non si pu  concretamente parlare di sovranit  popolare, ma solo di sovranit  nazionale. Ad un simile modello se ne contrappone, perci , un altro, denominato democrazia partecipativa. Il punto di partenza, in proposito,   costituito da un'adeguata valorizzazione – accanto ai diritti individuali – dei diritti sociali, intesi [...] come diritti da esercitare nell'ambito della societ  [...] in modo da recuperare nella sua pienezza il valore della persona umana» (Vignudelli 1997: 52).

⁴⁰ Corte Costituzionale, 12-IV-2002, n. 106.

⁴¹ Corte Costituzionale, 14-XI-2000, n. 496, Corte Costituzionale, 24-XI-1992, n. 470; Corte Costituzionale, 18-V-1989, n. 256.

⁴² Corte Costituzionale, 25-VI-2015, n. 118.

regionali, anche quando di natura consultiva, sono istituti tipizzati e debbono svolgersi nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione o stabiliti sulla base di essa⁴³.

Ciò, perché, in via ordinaria, il popolo, in sede referendaria, non è inteso dalla Costituzione come il propulsore della innovazione costituzionale; il suo intervento non è a schema libero, ma deve avvenire secondo forme tipiche e all'interno di un procedimento che, grazie ai tempi, alle modalità e alle fasi in cui è articolato, carica la scelta politica del massimo di razionalità di cui, per parte sua, è capace di (e tende a) ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni meramente contingenti⁴⁴.

Così, certamente antitetico rispetto ai fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica⁴⁵ – ed espressione di sovvertimenti istituzionali rispetto ad essi radicalmente incompatibili – si staglia il quesito referendario finalizzato ad introdurre i primordi di iniziative di matrice secessionistica, in antinomia, cioè, ad uno di quegli elementi così essenziali dell'ordinamento costituzionale da essere sottratti persino al potere di revisione costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988).

Pluralismo e autonomia, difatti, non consentono alle Regioni di (auto)qualificarsi in termini di sovranità⁴⁶, né permettono, come già rilevato, che i loro organi di governo siano assimilati a quelli dotati di rappresentanza nazionale⁴⁷.

Al contempo, contrario all'assetto politico-costituzionale divisato in seno alla Carta del 1948 si dimostra l'indizione di un referendum consultivo teso a porre all'attenzione del "popolo regionale" la questione di includere la Regione nel novero di quelle a statuto speciale che, però, essendo quest'ultime tassativamente enumerate nell'art. 116 Cost., incide su scelte fondamentali di livello costituzionale che, di conseguenza, come tali, non possono formare oggetto di referendum regionali⁴⁸.

Diversamente, non si pone in contrasto con i valori di fondo dell'ordinamento costituzionale la consultazione referendaria mediante la quale sia chiesto agli elettori regionali di esprimersi circa l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, richiamando, testualmente, il tenore letterale dell'art. 116, comma 3, Cost. e, dunque, collocandosi nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali ivi prevista.

In tal caso, si osserva, non vi è alcuna sovrapposizione tra la consultazione popolare regionale e il procedimento per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, comma 3, Cost., che, pertanto, potrà svolgersi inalterato, nell'ipotesi in cui fosse effettivamente attivato, in quanto la prima si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto a quest'ultimo procedimento. Lo stesso atto regionale di iniziati-

⁴³ Corte Costituzionale, 25-VI-2015, n. 118 – Per un commento sulla pronuncia, cfr., *ex multis*: Conte 2015: 1 e sgg., Ferraiuolo 2014: 703 e sgg.; Serges 2015: 1 e sgg.; Pistorio 2015: 1 e sgg.; Romboli 2005: 3024 e sgg.).

⁴⁴ Corte Costituzionale, 14-XI-2000, n. 496.

⁴⁵ Per una disamina, in chiave comparata, del principio di unità della Repubblica divisato in seno alla Costituzione italiana rispetto all'esperienza maturata in Spagna in ordine alla questione catalana, cfr. Bartole 2015: 939 e sgg.; Tega 2015: 1 e sgg.

⁴⁶ Corte Costituzionale, 07-XI-2007, n. 365 – In dottrina cfr., *ex plurimis*, Anzon Demming 2007: 1 ss.; Anzon Demming 2007: 4999 e sgg.; Bartole 2007: 4039 e sgg.; Belvedere 2007: 1 e sgg.; Caravita 2007: 1 e sgg.; Carretti 2007: 1 e sgg.; Chessa 2007: 1 e sgg.; Mangia 2007: 4045 e sgg.; Passaglia: 2007: 4052 e sgg.

⁴⁷ Corte Costituzionale, 12-IV-2002, n. 106.

⁴⁸ Corte Costituzionale, 25-VI-2015, n. 118. Circa il tema della «crisi» delle autonomie speciali, si vedano, *ex plurimis*, Ferrari 2014: 1939 e sgg.; Giangaspero 2011: 765 e sgg.; Silvestri 2004: 1199 e sgg.

va di cui al citato art. 116, comma 3, Cost., come la procedura per la sua adozione da parte degli organi regionali competenti, rimane, difatti, giuridicamente autonomo e distinto dal referendum, pur potendo essere politicamente condizionato dal suo esito⁴⁹.

Il che pertiene al processo di libera formazione e/o estrinsecazione della volontà politica di comunità territoriali circa le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell'ente locale, senza che, però, da ciò possa derivare, in via automatica e diretta, una violazione dei limiti costituzionali posti a perimetrazione della sfera di competenza dello Stato (sempre unitario) rispetto agli ambiti di disciplina propri delle Regioni (sempre più agognanti nuovi e maggiori spazi di autonomia).

4. I limiti assiologici del regionalismo differenziato

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, era stato originariamente sostenuto, secondo un primo approccio, che «le relazioni tra i livelli di governo tracciati nel nuovo art. 114 Cost. avrebbero dovuto alimentarsi di un rapporto esclusivo tra enti e comunità di riferimento, in una prospettiva di costruzione dal basso dell'ordine repubblicano» (Mangia 2007: 4046).

Si immaginava, cioè, un percorso nel quale le comunità territoriali avrebbero potuto trovare espressione all'interno della Repubblica, in un'ottica di confronto e collaborazione, nel quadro di una visione «diffusa» della politicità complessiva espressa dalle istituzioni, fino a sciogliere l'antica idea di sovranità statale in una trama di relazioni che avrebbero dovuto legare tra di loro livelli di governo diversi secondo un ordine mutevole, retto, in buona sostanza, dal principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. (ivi: 4046 e sgg.).

Ciò, nell'ambito del superamento, in via definitiva, di un archetipo di regionalismo basato sulla dicotomia tra «regionalismo dell'uniformità» e «regionalismo della specialità», suscettivo di essere sostituito da un modello definito come «regionalismo della differenziazione», fondato, appunto, non su una dicotomia, ma sul binomio, necessario e inscindibile, formato da diritto costituzionale comune «indifferenziabile» e diritto «differenziabile» (Caramaschi 2019: 15).

Invero, seppur nel nuovo art. 114 Cost. gli enti territoriali autonomi siano collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica, quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare, ciononostante, «i significativi elementi di discontinuità che sono stati in tal modo introdotti non hanno intaccato le idee sulla democrazia, sulla sovranità popolare e sul principio autonomistico che erano presenti ed attive sin dall'inizio dell'esperienza repubblicana»⁵⁰.

L'impronta policentrica e autonomistica impressa dalla riforma del Titolo V della Costituzione, nel quadro, peraltro, della già radicata esistenza dei principi di pluralismo e di autonomia caratterizzanti l'intera architettura costituzionale repubblicana, induce a ritenere

⁴⁹ Corte Costituzionale, 25-VI-2015, n. 118 – In dottrina cfr. Bartole 2015: 941 e sgg.

⁵⁰ Corte Costituzionale, 12-IV-2002, n. 106.

che l'introduzione di un sistema a forte connotazione autonomistica vada pur sempre commisurato con la garanzia dell'immanenza dell'unità dell'ordinamento repubblicano che impegna, però, non solo lo Stato, ma tutti gli enti costitutivi la Repubblica (Antonelli 2006: 2615 e sgg.).

Per vero, già all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, erano emerse perplessità circa l'intensità ed ampiezza delle potenzialità insite all'interno della l. cost. n. 3/2001 in merito alla valorizzazione dei processi di "differenziazione" tra le diverse Regioni, alcune delle quali portatrici, quasi sin da subito, di (più o meno) marcate istanze di autonomia.

Così, all'attenzione dell'interprete era stata posta l'esigenza di chiarificare alcuni punti chiave in tema di individuazione delle corrette modalità di attuazione dell'art. 116, comma 3, cost., ovvero in ordine alla ricerca di strumenti, strategie e metodologie diversificate, ovvero ancora circa la necessità, prima di procedere alla formalizzazione di leggi di attuazione dal contenuto (in realtà, anche ora) incerto, della risoluzione di ulteriori questioni problematiche afferenti la latitudine, assiologica ed applicativa, del nuovo Titolo V (Bin 2008: 10 e sgg.).

A fronte di diversi tentativi di piena attuazione e di consolidamento dell'assetto politico/costituzionale frutto della riforma del 2001, non sempre giunti a buon fine, nel quadro di una valutazione dell'autonomia differenziata non alla stregua di mera possibilità concessa dalla riforma del Titolo V, ma anche di «necessità [...] obbligo costituzionale, finalmente riconosciuto dall'art. 116.3 Cost.» (Bin 2017: 1 e sgg.), solo nel corso dell'ultimo anno si è assistito ad una rinnovata stagione di istanze regionalistiche, sfociata nella formalizzazione di una prima bozza di intesa (gli accordi preliminari raggiunti dallo Stato con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 28 febbraio 2018), finalizzata a consentire, in favore di alcune Regioni, nuove e particolari forme di autonomia (Chiara 2019: 9 e sgg.).

Ad essa, poi, più di recente, nell'ambito del processo di formazione del nuovo Esecutivo, nel segno della discontinuità dal precedente, si è aggiunta la volontà politica di completare il processo di autonomia differenziata giusta e cooperativa, che salvaguardi il principio di coesione nazionale e di solidarietà, la tutela dell'unità giuridica e economica (Calvano 2019: 4).

La *ratio* sottesa a siffatte iniziative va ricercata, sotto il profilo simbolico, nell'affermazione di un'identità (culturale) regionale affatto diversa rispetto ad altri enti pubblici territoriali (e, financo, secondo una prospettiva *lato sensu* secessionistica, rispetto allo stesso Stato) (Palermo 2019: 5 e sgg.); in ossequio ad un altro punto di vista, poi, spiccano motivazioni d'ordine economico/finanziario, legate ad un'asserita consapevolezza di maggiori e più efficienti modelli e capacità di gestione dei pubblici servizi (Rivosecchi 2019: 248 e sgg.; Guazzarotti 2019: 291 e sgg.).

Ordinariamente, cioè, le richieste di attivazione della clausola di differenziazione si incentrano, oltre che su aspirazione d'ordine ideale, protese nel senso di rafforzare il peso "autonomistico" delle decisioni assunte all'interno delle sedi di governo regionale, sull'obiettivo di poter disporre, conseguenzialmente, di maggiori risorse finanziarie, suscettive di tradursi anche in termini di allentamento dei vincoli alla spesa. La prospettiva gene-

rale di un regionalismo differenziato improntato in questi termini, però, potrebbe risultare, alla lunga, pericolosa per i conti pubblici e penalizzante la solidarietà nazionale, specie laddove si dimostrino ampi e delicati i settori di interessi investiti da tali iniziative.

I rischi di un “esasperato” regionalismo differenziato sono, difatti, ben noti; ad essere in gioco, in primo luogo, dimostra di essere il principio di uguaglianza, specie laddove le «nuove forme e condizioni di autonomia» possano aggravare atavici divari territoriali ed incidere, in senso deteriore, sui livelli (davvero) essenziali delle prestazioni.

Del resto, la differenziazione, prima ancora che giuridica, è sempre stata sociale, economica e territoriale; peraltro, «in determinate condizioni, dove l'autonomia viene ridotta ad una forma di abbandono del centro, potrebbe comportare un aumento del divario e la crescita della disomogeneità» (Mangiameli 2019: 2).

Di conseguenza, risulta vitale «non perdere assolutamente di vista il senso e il ruolo di autonomie responsabili, tra sussidiarietà e solidarietà, non solo per concretare con coerenza il disegno costituzionale della Repubblica delle autonomie, ma per concorrere a rinforzare le basi istituzionali della democrazia» (De Martin 2019: 359).

In tal contesto, va enfatizzato un assetto valoriale che favorisca il regionalismo differenziato nel quadro di uno spirito di condivisione delle politiche di promozione e sviluppo del territorio nazionale apprezzato nel suo complesso, di modo che dal riconoscimento di legittime aspettative locali non ne derivi un progressivo scollamento tra collettività stanziata in zone tra loro (non solo) geograficamente lontane, bensì un effetto di circolazione di metodi e metodologie (di legislazione ed amministrazione), oltre che di risorse, capace di contribuire a rafforzare, pur nella diversità, la coesione assiologica, economica e sociale dell'intera comunità nazionale.

Il reale senso e significato del regionalismo differenziato, pertanto, diviene quello non di modificare la forma di Stato regionale, o di creare una ulteriore tipologia regionale che si affianchi alle Regioni ad autonomia speciale e a quella ad autonomia ordinaria, bensì di consentire alle Regioni, che hanno sperimentato su singole materie risultati reputati convincenti, di potere ulteriormente darsi regole e procedure idonee a porre le medesime come apripista anche per le altre Regioni su puntuali e circoscritte competenze (Balduzzi – Serretti 2019: 6 e sgg.).

Il tratto caratteristico della previsione contemplata all'interno dell'art. 116, c. 3, Cost. va ricercato, quindi, nel fine della promozione delle particolari attitudini dimostrate da alcune Regioni, nell'esercizio di determinate funzioni, onde valorizzarne prassi e modalità operative mediante il riconoscimento di maggiori spazi di autonomia⁵¹.

I benefici che ne potrebbero derivare, in tal contesto, sarebbero rinvenibili non solamente in un mero riconoscimento delle pratiche di alcuni enti pubblici territoriali ritenute maggiormente virtuose, bensì in un potenziale effetto di tipo emulativo, ancorché ciò, secondo una certa opzione ricostruttiva, potrebbe potenzialmente implicare anche una ten-

⁵¹ Circa il tema dell'attuazione dell'art. 116 Cost. mediante il ricorso allo strumento legislativo, cfr., da ultimo, Morelli 2019: 23 e sgg.

denziale omologazione delle competenze, in contraddizione con la logica della clausola di differenziazione⁵² o di asimmetria (Mangiameli 2002: 140 e sgg.).

Peraltro, immaginare che tutte le Regioni avanzino istanze di riconoscimento di «nuove forme di autonomia», pur nel quadro di approcci distinti ed a geometria variabile circa le materie e gli ambiti di disciplina oggetto delle molteplici richieste, potrebbe indurre a ritenere che, così facendo, «muterebbe neanche tanto velatamente la forma di Stato, poiché avremmo solo più Regioni speciali e Regioni differenziate, con il risultato concreto di una «disattivazione» del Titolo V della Costituzione, che non sarebbe più applicabile a nessuna Regione» (Poggi 2019: 6).

Probabilmente, al fine di sterilizzare siffatti pericoli, in uno con la volontà di impedire che la «stagione della differenziazione» possa intaccare il valore della solidarietà in ambito nazionale, si osserva che la funzionalizzazione del principio autonomistico debba essere, in definitiva, orientata nella direzione del rafforzamento dell'unità e della formazione di «una società di eguali» (Morrone 2018: 32), onde garantire, pur nel rispetto delle diversità territoriali e delle legittime istanze di promozione e di valorizzazione di (sempre maggiori) ambiti di autonomia, il conseguimento dell'obiettivo primario della coesione sociale che costituisce, all'interno di uno Stato unitario, l'essenza dello Stato costituzionale (Mone 2019: 267 e sgg.).

Riferimenti bibliografici

- Ainis M. – Fiorillo M. (2015), *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Giuffrè, Milano.
- Albo F. (2010), «La tutela delle minoranze linguistiche tra Stato e Regioni, la Corte costituzionale alle prese con uno speciale modello di riparto della potestà legislativa», *Giurisprudenza italiana*, pp. 1036 e sgg.
- Antonelli V. (2006), «Per una unità della repubblica costruita “dal basso”», *Giurisprudenza costituzionale*, 03, pp. 2615 e sgg.
- Antoni C. (1959), *La restaurazione del diritto di natura*, Neri Pozza, Venezia.
- Anzon Demming A. (2007), «Sovranità, processi federalistici, autonomia regionale. In margine alla sentenza n. 365 del 2007 della Corte Costituzionale», *Giurisprudenza costituzionale*, 06, pp. 4999 e sgg.
- Anzon Demming A. (2011), «La Corte apre a “nuove” minoranze?», *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 1307 e sgg.
- Balduzzi R. – Servetti D. (2019), «Regionalismo differenziato e materia sanitaria», *Rivista AIC*, 2, pp. 1 e sgg. <www.rivistaaic.it>.

⁵² Sul punto cfr. Toniatti 2017: 635 e sgg. Così, «chiedere di applicare il terzo comma dell'art. 116 a tutte le materie di legislazione concorrente o anche alla maggioranza di esse significa ambire a una differenziazione che appare nettamente contrastante con la ratio e la lettera del medesimo, se (“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, non genericamente “maggiore autonomia”), appare di tutta evidenza l'impossibilità di giustificare l'estensione alla totalità degli oggetti contemplati nell'art. 116, comma 3, Cost.» (Balduzzi – Servetti 2019: 6).

- Barile P. (1959), «Atto di governo (e atto politico)», *Enciclopedia del diritto*, IV vol., Giuffrè, Milano, pp. 220 e sgg.
- Baroncelli S. (2017), *Regioni a statuto speciale e tutela della lingua, Quale apporto per l'integrazione sociale e politica?*, Giappichelli, Torino.
- Bartole S. (1999), «Le norme per la tutela delle minoranze linguistiche storiche», *Le Regioni*, pp. 1063 e sgg.
- Bartole S. (2007), «La Corte costituzionale chiude al «federalismo» dal basso», *Giurisprudenza Costituzionale*, 06, pp. 4039 e sgg.
- Bartole S. (2009), «Lingue minoritarie e potestà legislativa regionale», *Giurisprudenza Costituzionale*, pp. 1764 e sgg.
- Bartole S. (2015), «Pretese venete di secessione e storica questione catalana, convergenze e divergenze fra Corte costituzionale italiana e Tribunale costituzionale spagnolo, anche con ripensamenti della giurisprudenza della prima», *Giurisprudenza Costituzionale*, 03, pp. 939 e sgg.
- Bartole S. (2018), «Regione Veneto, q.l.c. in tema di applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali», *Giurisprudenza Costituzionale*, 2, pp. 721 e sgg.
- Belvedere D. (2007), «Esiste una sovranità della Regione (e dello Stato)?», *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1 e sgg. <www.forumcostituzionale.it>.
- Berti G. (1975), «Art. 5», in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali Art. 1 - 12*, Zanichelli, Bologna-Roma, pp. 277 e sgg.
- Berti G. (1994), *Manuale di interpretazione costituzionale*, Cedam, Padova.
- Berting J. (2007), *Europa, un'eredità, una sfida, una promessa*, Armando Editore, Roma.
- Bin R. (2008), «“Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito», *Le Istituzioni del Federalismo*, pp. 9 e sgg.
- Bin R. (2017), «L'attuazione dell'autonomia differenziata». Relazione al Convegno di Torino *A che punto è l'autonomia regionale differenziata?*, <www.robertobin.it/ARTICOLI/RelazioneTorino.pdf>, pp. 1 e sgg.
- Bonamore D. (2010), «Conflitto fra Stato e Regione in tema di tutela delle lingue minoritarie e dei loro parlanti (art. 6 Cost.)», *Diritto di famiglia*, pp. 1055 e sgg.
- Bonamore D. (2004), *Lingue minoritarie, lingue nazionali, lingue ufficiali nella legge 482/1999*, Franco Angeli, Milano.
- Buratti A. (2002), «Sovranità popolare e rappresentanza regionale», *Giurisprudenza italiana*, pp. 2231 e sgg.
- Calvano R. (2019), «Una crisi gattopardesca non allontana le prospettive dell'autonomia differenziata: i rischi in materia di istruzione», *Diritti regionali*, pp. 1 e sgg., <www.dirittiregionali.it>.
- Camerlengo Q. (2017), «Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale)», *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1 e sgg. <www.forumcostituzionale.it>.

- Caramaschi O. (2019), «Dalla specialità regionale alla differenziazione ex art. 116, terzo comma, cost., Verso un sistema regionale asimmetrico?», *Diritti regionali*, pp. 1 e sgg., <www.dirittiregionali.it>.
- Caravita B. (2002), «Quando al destino non corrisponde il nome, i Consigli regionali tra sovranità popolare e integrazione europea», *Federalismi*, pp. 1 e sgg., <www.federalismi.it>.
- Caravita B. (2007), «Il tabù della sovranità e gli “istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale”», *Federalismi*, pp. 1 e sgg., <www.federalismi.it>.
- Cardone A. (2015), «Tre questioni costituzionali in tema di ufficialità della lingua italiana e di insegnamento universitario», *Osservatorio AIC*, pp. 1 e sgg., <www.osservatorioaic.it>.
- Caretti P. (2007), «La “sovranità” regionale come illusorio succedaneo di una “specialità” perduta, in margine alla sent. della Corte costituzionale n. 365/2007», *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1 e sgg., <www.forumcostituzionale.it>.
- Caretti P. (2014), «Lingua e Costituzione», *Rivista AIC*, pp. 1 e sgg., <www.rivistaaic.it>.
- Caretti P. (2018), «“I veneti prima!”, lo slogan d’oltre oceano suggestiona anche le Regioni?», *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1 e sgg., <www.forumcostituzionale.it>.
- Caretti P. – Cardone A. (2013), «Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario, le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi dell’esterofilia linguistica», *Giurisprudenza Costituzionale*, 02, pp. 1204 e sgg.
- Caretti P. – Cardone A. (2017), «Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana», *Giurisprudenza Costituzionale*, 1, pp. 386 e sgg.
- Carrozza P. (1995), «Nazione», *Digesto Discipline Pubblicistiche*, X vol. Utet, Torino pp. 131 e sgg.
- Cavasino E. (2017), «Lingua ufficiale e uso di altre lingue tra funzioni della pubblica amministrazione ed autonomia privata», *Federalismi*, pp. 1 e sgg., <www.federalismi.it>.
- Cassese A., «Art. 12», in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali Art. 1 - 12*, Zanichelli, Bologna-Roma, pp. 589 e sgg.
- Chiara G. (2019), «Il regionalismo differenziato tra attese federaliste deluse e rischi di eccessi», *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1 e sgg., <www.forumcostituzionale.it>.
- Chessa O. (2007), «La resurrezione della sovranità statale nella sentenza n.365 del 2007», *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1 e sgg., <www.forumcostituzionale.it>.
- Ciaurro L. (2010), «La tutela delle minoranze linguistiche fra lingua ufficiale e idiomi locali», *Rass. parl.*, pp. 321 e sgg.
- Cifarelli R. (2013), «La tradizione della lingua italiana e l’esigenza di internazionalizzazione, una convivenza ancora possibile?», *Giurisprudenza merito*, 2013, 10, pp. 2204 e sgg.
- Cisilino W. (2016), «La disciplina giuridica sull’uso della lingua friulana nella pubblica amministrazione», *Osservatorio sulle fonti*, pp. 1 e sgg., <www.osservatoriosullefonti.it>.
- Cogurra G. (1973), *L’attività di alta amministrazione*, Cedam, Padova.

- Conte F. (2015), «Il referendum del Veneto per l'autonomia (e l'indipendenza). Non c'è due senza tre. Anche se...», *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1 e sgg., <www.forumcostituzionale.it>.
- Contieri E. (1959), «Bandiera (dir. pen.)», *Enciclopedia del diritto*, V vol., Giuffrè, Milano, pp. 40 e sgg.
- Crisafulli V. – Nocilla D. (1977), «Nazione», *Enciclopedia del diritto*, XXVII vol., Giuffrè, Milano, pp. 787 e sgg.
- Croce B. (1967), *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, Bibliopolis, Bari.
- Cuocolo F. (2002), «Parlamento nazionale e “parlamenti” regionali», *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 873 e sgg.
- Cuocolo F. (1996), *Principi di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano.
- Delledonne G. (2011), «La Corte costituzionale si pronuncia sulla “lingua piemontese”, fra tutela delle minoranze linguistiche e incerti limiti di un “costituzionalismo regionale”», *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1 e sgg., <www.forumcostituzionale.it>.
- De Martin G. (2019), «A voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle autonomie territoriali», *Rivista AIC*, pp. 337 e sgg., <www.rivistaaic.it>.
- De Mauro T. (1987), *L'Italia delle italiche*, Editori Riuniti, Roma.
- De Minico G. (2014), «Il monopolio anglofono vs. i diritti fondamentali», *Osservatorio AIC*, pp. 1 e sgg., <www.osservatorioaic.it>.
- De Santis V. (2002), «Fallito il tentativo di istituire il Parlamento della Regione Liguria», *Giurisprudenza italiana*, pp. 2228 e sgg.
- Dickmann R. (2005), «Le “disposizioni programmatiche” degli statuti ordinari non hanno efficacia giuridica», *Foro amministrativo CDS*, 02, pp. 639 e sgg.
- Dickmann R. (2018), «La Corte costituzionale estende il paradigma dell'art. 6 Cost. a tutte le minoranze e contesta la competenza della legge regionale a identificare la popolazione locale come minoranza nazionale», *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1 e sgg., <www.forumcostituzionale.it>.
- Di Giacomo Russo B. (2002), «L'esclusività del “nomen iuris” Parlamento alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 106 e n. 306 del 2002», *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1 e sgg., <www.forumcostituzionale.it>.
- Ferraiuolo G. (2014), «Due referendum non comparabili», in *Quaderni costituzionali*, pp. 703 e sgg.
- Ferrari G. F. (2014), «Il futuro delle specialità regionali», *Giurisprudenza Costituzionale*, 02, pp. 1939 e sgg.
- Franchini M. (2014), «“Costituzionalizzare” l'italiano, lingua ufficiale o lingua culturale?», *Rivista AIC*, pp. 1 e sgg., <www.rivistaaic.it>.
- Galetta D. U. (2017), «Esigenze di internazionalizzazione e principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà d'insegnamento. La Corte costituzionale indica la via per un corretto bilanciamento da parte degli Atenei», *Giurisprudenza Costituzionale*, 1, pp. 401 e sgg.

- Geti P.L. (2010), «Federalismo linguistico, tutela delle minoranze ed unità nazionale. *Un nemis a l'étròp e sentamis a basto nen'*», <www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it>.
- Gianguaspero P. (2011), «Le Regioni speciali dieci anni dopo la riforma del Titolo V», *Le Regioni*, pp. 765 e sgg.
- Grottanelli De Santi G. (1989), «Indirizzo politico», *Enciclopedia Giuridica*, XII vol., Treccani, Roma, pp. 1 e sgg.
- Guazzarotti A. (2019), «Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia», *Rivista AIC*, pp. 291 e sgg., <www.rivistaaic.it>.
- Ieva L. (2011), «La lingua nel diritto U.E. tra ambiguità lessicale e necessità di uniformità (in latino)», *Rivista italiana diritto pubblico comunitario*, 02, pp. 484 e sgg.
- Luciani M. (2011), «Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell'unità nazionale», *Rivista AIC*, pp. 1 e sgg., <www.rivistaaic.it>.
- Lupo N. (2002), «Dalla Corte costituzionale uno “stop” (definitivo) ai Parlamenti regionali. Nota a Corte cost. n. 106/2002», *Amministrazione in cammino*, pp. 1 e sgg. <www.amministrazioneincammino.it>.
- Lupo N. (2002), «Tra interpretazione letterale (della Costituzione) e interpretazione contenutistica (degli atti introduttivi del giudizio), a proposito dei Parlamenti - Consigli regionali e dell'impugnazione dei nuovi statuti», *Le Regioni*, 5, 1198 e sgg.
- Maiorino T. – Marchetti Tricamo G. – Giordana P. (2011), *Fratelli d'Italia, la vera storia dell'inno di Mameli*, Cairo Publishing, Milano.
- Malfatti E. (2001), «La legge di tutela delle minoranze linguistiche, le prospettive e i problemi ancora aperti», *Rivista di diritto costituzionale*, pp. 109 e sgg.
- Mancini M. (2018), «Brevi considerazioni intorno alle reiterate rivendicazioni “indipendentistiche” della Regione Veneto e alle loro conseguenze in ordine alla possibile applicazione dell'art. 126 Cost. Due indizi non fanno (ancora) una prova», *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1 e sgg., <www.forumcostituzionale.it>.
- Mangia A. (2002), «I consigli regionali e la fine della rappresentanza politica», *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 885 e sgg.
- Mangia A. (2007), «Il federalismo della “descrizione” e il federalismo della “prescrizione”», *Giurisprudenza costituzionale*, 06, pp. 4045 e sgg.
- Mangiameli S. (2002), *La riforma del regionalismo italiano*, Giappichelli, Torino.
- Mangiameli S. (2019), «I problemi della differenziazione e della omogeneità nello Stato regionale», *ISSIRFA (Studi ed interventi)*, pp. 1 e sgg.
- Martines T. (1971), «Indirizzo Politico», *Enciclopedia del diritto*, XXI vol., Giuffrè, Milano, pp. 134 e sgg.
- Mastromarino A. (2002), «Nessun futuro per i parlamenti regionali», *Giurisprudenza italiana*, pp. 2235 e sgg.
- Mazziotti di Celso M. (1985), *Lezioni di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano.
- Milani G. (2017), «Una sentenza anacronistica? La decisione della Corte costituzionale sui corsi universitari in lingua inglese», *Federalismi*, pp. 1 e sgg., <www.federalismi.it>.

- Mone D. (2019), «Autonomia differenziata come mezzo di unità statale, la lettura dell'art. 116, comma 3, Cost., conforme a Costituzione», *Rivista AIC*, pp. 267 e sgg., <www.rivistaaic.it>.
- Morelli A. (2019), «Dinamiche del regionalismo differenziato e declinazioni congiunturali dell'autonomia territoriale», in Lucarelli A. – Patroni Griffi A. (a cura di), *Regionalismo differenziato o trasformazione della forma di Stato?*, *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, n. 2, pp. 18 e sgg.
- Morrone A. (2012), «Avanti popolo... regionale!», *Quaderni costituzionali*, 2012, 3, pp. 615 e sgg.
- Morrone A. (2018), «Tendenze del federalismo in Europa dopo la crisi», *Le Regioni*, 1, pp. 13 e sgg.
- Mortati C. (1975), «Art. 1», in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali Art. 1 - 12*, Zanichelli, Bologna-Roma, pp. 3 e sgg.
- Palermo F. (2002), «“Nomina sunt consequentia rerum”. Ovvero il federalismo nella costituzione materiale», *Le Regioni*, 5, pp. 1198 e sgg.
- Palermo F. (2009), «La Corte “applica” il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni», *Rivista AIC*, pp. 1 e sgg., <www.rivistaaic.it>.
- Palermo F. (2019), «Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico», *Federalismi*, pp. 1 e sgg., <www.federalismi.it>.
- Palici Di Suni Prat E. (2000), «La legge italiana di tutela delle minoranze linguistiche storiche nel quadro europeo», *Diritto pubblico comparato ed europeo*, pp. 106 e sgg.
- Palici Di Suni Prat E. (2001), *Lingue minoritarie e identità culturale*, Giuffrè, Milano.
- Palici Di Suni Prat E. (2009), «La tutela delle minoranze linguistiche tra Stato e Regioni, un ritorno al passato?», *Giurisprudenza Costituzionale*, pp. 1771 e sgg.
- Panzeri L. (2017), «La qualificazione del “popolo veneto” come minoranza nazionale tra rivendicazioni identitarie e giudizio di costituzionalità», *Quaderni costituzionali*, 4, pp. 727 e sgg.
- Passaglia P. (2007), «La Corte, la sovranità e le insidie del nominalismo», *Giurisprudenza Costituzionale*, 06, pp. 4052 e sgg.
- Piccirilli G. (2007), «Identità nazionale e revisione della Costituzione nel riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica», *Rassegna parlamentare*, pp. 614 e sgg.
- Piergigli V. (2000), «La legge 15 dicembre 1999, n. 482 («Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»), ovvero dall'agnosticismo al riconoscimento», *Rass. parl.*, pp. 623 e sgg.
- Pistorio G. (2015), «Il principio di unità e indivisibilità della Repubblica nella giurisprudenza costituzionale», *Federalismi*, pp. 1 e sgg., <www.federalismi.it>.
- Pizzorusso A. (1981), *Lezioni di diritto costituzionale*, Roma.
- Poggi A. (2019), «Qualche riflessione sparsa sul regionalismo differenziato», *Diritti regionali*, pp. 1 e sgg., <www.dirittiregionali.it>.
- Renato G. (1959), «Bandiera (dir. pubbl.)», *Enciclopedia del diritto*, V vol., Giuffrè, Milano, pp. 38 e sgg.

- Rimoli F. (2017), «Internazionalizzazione degli atenei e corsi in lingua straniera, la Corte accoglie l'inglese difendendo l'italiano», *Giurisprudenza Costituzionale*, 2017, 1, pp. 394 e sgg.
- Rivosecchi G. (2019), «Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia», *Rivista AIC*, pp. 248 e sgg., <www.rivistaaic.it>.
- Romboli R. (2015), «Nota a Corte cost., sent. 118/2015», *Il Foro italiano*, I, pp. 3024 e sgg.
- Salerno G. M. (2009), «Identità nazionale e simboli repubblicani, una questione ancora all'ordine del giorno», *Federalismi*, pp. 1 e sgg., <www.federalismi.it>.
- Serges G. (2015), «Autodeterminazione, diritto a decidere, indipendenza, sovranità (notazioni a margine della Legge regionale del Veneto, n. 16 del 2014)», *Federalismi*, pp. 1 e sgg., <www.federalismi.it>.
- Silvestri G. (2004), «Le Regioni speciali tra limiti di modello e limiti di sistema», *Le Regioni*, pp. 1199 e sgg.
- Stradella E. (2009), «La tutela delle minoranze linguistiche storiche tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale», *Le Regioni*, pp. 1150 e sgg.
- Tarquino G. (2015), *Il canto degli italiani. Storia e discologia dell'inno nazionale italiano (1901-2011)*, Kirke, Avezzano.
- Tega D. (2015), «Venezia non è Barcellona. Una via italiana per le rivendicazioni di autonomia?», *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1 e sgg., <www.forumcostituzionale.it>.
- Teresi F. (2002), *Le istituzioni repubblicane*, Giappichelli, Torino.
- Toniatti R. (2009), «Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di un "nuovo modello di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni"», *Le Regioni*, pp. 1121 e sgg.
- Toniatti R. (2017), «L'autonomia regionale ponderata, aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano», *Le Regioni*, 4, pp. 635 e sgg.
- Toso F. (2008), *Le minoranze linguistiche in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- Vignudelli A. (1997), *Diritto costituzionale. Prolegomeni. Principi. Dinamiche*, Giappichelli, Torino.
- Zanon N. (2002), «La funzione unitaria del Parlamento nazionale e la revisione del titolo V», *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 884 e sgg.

